

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
5104C1/00
00024048 00006970 WDD3P001
00025547 28/07/2024 11:04:49
4578-00088 3CCB2B00B826E907
IDENTIFICATIVO 01210629737128



STATUTO

Associazione Culturale Ente del Terzo Settore

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
00024048 00006970 WDD3P001
00025571 07/03/2024 10:21:45
4578-00037 F373C50990AF07F5
IDENTIFICATIVO 01210629736467



Art. 1

(Costituzione, Denominazione, sede sociale e durata)

L'Associazione è costituita ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si occupa principalmente della tutela dell'ambiente, dei cani, degli animali d'affezione e degli animali tutti in difficoltà. L'associazione denominata "Gli amici di Ettore" (d'ora in avanti l'Associazione). A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Supersano (Lecce) ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. Inoltre, potrà cambiare la sede sociale, istituire o chiedere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero senza dover modificare il presente Statuto, il tutto avviene con delibera assembleare. La costituzione dell'Associazione è effettuata dai soci fondatori, che sono firmatari del presente atto.

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione opera senza scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, con particolare riguardo:

- agli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 (lett. e);
- all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al precedente articolo (lett. i).

L'Associazione si propone, in particolare, di riunire persone che abbiano interesse alla assistenza ed alla protezione degli animali, in particolare dei piccoli animali, quando si trovino in stato di abbandono e bisognosi di aiuto, promuovere il valore dell'interazione uomo-animale al fine del reciproco interesse, ed in particolare ha per scopo:

- sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali tutti ed in particolare dei cani e degli altri animali d'affezione;
- svolgere attività a favore degli animali liberi, abbandonati o ospiti di strutture pubbliche o private;
- promuovere l'adozione/affidamento responsabile e consapevole di animali abbandonati oppure ospiti di strutture pubbliche o private;
- costruire e mantenere una o più strutture dove sia possibile ospitare e curare animali recuperati in attesa di adozione;

- promuovere iniziative sociali in collaborazione con gli Enti Pubblici per la prevenzione e la lotta al randagismo compatibilmente con il benessere animale;
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni sull'ambiente, sugli animali, attività sportive, turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento della finalità associativa;
- stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all'affidamento, all'adozione ed al benessere degli animali;
- perseguire il fine della solidarietà sociale anche nel settore dell'assistenza fornendo i servizi denominati "Attività e Terapia assistita dagli animali" nei confronti delle categorie più deboli, come gli anziani, i bambini, i disabili, i traumatizzati e gli ammalati. A tal fine l'Associazione si avvarrà della partecipazione di figure professionali qualificate. Stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati per l'impegno degli animali presso le loro strutture o presso le strutture dell'Associazione;
- custodire animali vittime di maltrattamenti e posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria;
- difendere gli animali da ogni crudeltà ed abuso, intervenendo nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela di animali;
- promuovere educazione e cultura ambientale, cinofila ed etologica.

L'Associazione, fermi restando l'oggetto sociale e le finalità come sopra descritte, si ispira nelle sue attività ai principi di affinità, empatia e solidarietà verso tutte le specie viventi del pianeta e al sentimento di fondamentale unità e interdipendenza tra di esse.

Nell'intento di rendere questo pianeta migliore per tutte le forme di vita, L'Associazione si propone di accrescere la sensibilità verso tali principi e di incoraggiare la tendenza a uno stile di vita consapevole e responsabile, orientato alla benevolenza e al rispetto verso le specie e l'ambiente naturale.

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esse integrative, purché nei limiti definiti dalla legge, ed in particolare potrà:

- svolgere un'attività diretta a far conoscere al pubblico l'esistenza di strutture di ricovero pubbliche e/o private e facilitare l'adozione dei cani ivi ospitati;
- svolgere volontariato diretto in canili per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali e per favorirne l'adozione;
- promuovere e organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione e progetti, realizzati con finanziamenti pubblici e/o privati, finalizzati alla prevenzione del randagismo;
- promuovere e realizzare iniziative formative rivolte a volontari e altre attività informative in favore di associazioni con scopi statutarî affini a quelli dell'associazione;
- prendere in affidamento ed eventualmente ospitare animali, fino ad adozione definitiva o affidamento in strutture responsabili;
- curare l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali, anche in convenzione;
- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi, manifestazioni ed altre iniziative per il perseguimento dei fini statutarî;
- organizzare, promuovere, prendere parte a iniziative informative per le scuole di ogni ordine e grado in materia di benessere, diritti e tutela degli animali, educazione e cultura ambientale ed etologica, educazione ad un corretto rapporto uomo-animale;
- collaborare o aderire ad iniziative con qualunque ente pubblico o privato, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
- stipulare convenzioni con enti e organismi nazionali ed internazionali ed altri soggetti giuridici pubblici e privati per la realizzazione di attività specifiche;
- accedere a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni di soggetti pubblici o privati pur mantenendo completa autonomia nel raggiungimento degli obiettivi statutarî;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale volte all'autofinanziamento;
- svolgere attività di servizio: l'Associazione si propone come Agenzia di servizi quali dog sitting, corsi di educazione Cane-Proprietario, stalli post operatori, pensioni diurne, etc.;
- promuovere eventi ed attività per la raccolta fondi per fini istituzionali;
- promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla presente e futura normativa. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico oppure attraverso la cessione di beni o l'erogazione o servizi di modico valore.

L'Associazione potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate o da emanare dalla Comunità Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali e da ogni altro ente pubblico o privato. Per la realizzazione dell'oggetto sociale e degli scopi sociali l'Associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale, pubblicitaria, e ogni altra attività che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente con il conseguimento dello scopo sociale.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti non commerciali che condividono gli scopi e le finalità e che, mosse da uno spirito di solidarietà partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo apposita domanda scritta contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, così come anche il voto assembleare. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dallo stesso Consiglio direttivo. La domanda di Associato potrà essere respinta dal Consiglio direttivo con delibera motivata e comunicata al richiedente entro sessanta giorni. Avverso l'eventuale respingimento dell'istanza è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. All'atto della deliberazione di ammissione del Consiglio direttivo e con il pagamento della quota associativa il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ente ed alla sua attività. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- i diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile;
- i soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcuno diritto sul patrimonio della stessa;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione e morosità. L'esclusione di un socio viene deliberata per gravi inadempimenti dall'Assemblea dei soci con voto segreto, su proposta del Consiglio direttivo e dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. In particolare, realizza un grave inadempimento il socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale e non provveda a sanare l'inadempimento trascorsi trenta giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi ed alle finalità dell'ente.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei soci. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale provvederà alla relativa annotazione sul Libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo;
- il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- eventuali altri organi associativi, qualora istituiti.



ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 e 2373 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche mediante e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca il Presidente, il vicepresidente e i componenti del Consiglio direttivo degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di Associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dello Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza. Gli associati possono partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione telematici a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. L'Assemblea si riunisce in forma straordinaria per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. L'Assemblea in forma straordinaria viene convocata con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria. Per la modifica dello statuto, l'Assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

ART. 8
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- formulare i programmi di attività dell'Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- 
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - determinare i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente;
 - elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
 - il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione;
 - costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compenso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni, fin ad approvazione del bilancio, e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, cioè non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli altri atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'assemblea, dura in carica quanto il Consigli direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione nei limiti fissati dall'Assemblea e sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Associazione, qualora lo ritenga opportuno ovvero al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, nomina l'Organo di controllo, anche in forma monocentrica. La composizione e le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D. Lgs. 117, ai quali si applica anche l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile che nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisore legale dei conti/ Società)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisore legale iscritti nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti previsti.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ente trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ente;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- altre entrate da eventuali attività secondarie e strumentali.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, così come previsto dal co. 3, art. 8, del D. Lgs. 117/2017, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale; l'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, qualora lo ritenga opportuno ovvero al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, **redige**, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito Internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Qualora i proventi superino i limiti di legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16
(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, qualora istituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale fisserà tempi e modalità.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta volgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai lavoratori possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19
(Collegio dei Probiviri)

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ente e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

ART. 20
(Presidente onorario)

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ente. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ente.

ART. 21
(Comitati Tecnici)

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ente intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dall'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, in ogni caso non potrà essere diviso tra i soci. L'Assemblea prevede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice Civile, dal Decreto Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni.



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n° 1

Nella data 21/02/2024, alle ore 19.00,

in via S. Di Giacomo, n.27, Comune SANT'ARCANGELO,

si è riunita l'assemblea straordinaria in prima convocazione dell'associazione GLI AMICI DI ETTORE come previsto e regolamentato dallo statuto art.7, come da convocazione inviata agli associati in data 12/02/2024, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifica e integrazioni dello statuto associativo;

Relativamente all'unico punto all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio dello statuto modificato utile alla discussione e votazione assembleare.

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente Sig. Daniela COSSA che propone come segretario e verbalizzante la Sig. Michela SANTORO che accetta.

Sono presenti 9 associati su 10 soci totali.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 7 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dichiara aperta la seduta.

- Modifica dello statuto associativo.

Sul punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente la quale illustra che i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto sono renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa codice del terzo settore eliminando così le cause ostative all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Al termine della presentazione la Presidente dà lettura delle modifiche e integrazioni proposte allo statuto in vigore cui segue un breve dibattito. Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità, delibera di approvare le modifiche e integrazioni proposte allo statuto in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione ALTRI ENTI DEL TERZO.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Al termine della discussione la presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo. Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretaria



Presidente



[illegible]